RACCOLTA DI TUTTI

GLI EDITTI

CHE SI OSSERVANO NELLA FIERA DELLA
CITTA' DI SINIGAGLIA

*E delle Tasse di tutti i Dazj Camerali, e
Comunitativi, tanto per l' Introduzione
che per l' Estrazione, che si esiggono
in detto tempo*

PER COMODO DE' SIGNORI

NEGOZIANTI, E FORASTIERI

CHE INTERVENGONO A DETTA
ANTICHISSIMA FIERA.

IN PESARO; M. DCC. LXXXV.

NELLA NUOVA STAMPERIA DI DOMENICO LAZZARINI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

AL BENIGNO

LETTORE.

L'Antichissima FIERA DI SINIGAGLIA la più celebre d' Italia, ed annoverata fra le prime d' Europa, non tanto pel concorso delle diverse, e più remote Nazioni, quanto per l'immensa Copia di ogni genere di Merci riconosce il massimo di lei aumento dalle provide Cure di tanti Sommi Pontefici, i quali con gl' opportuni ajuti, ottime Leggi, ed addattati provedimenti vi stabilirono i comodi necessarj, la sicurezza, ed il buon' Ordine. Siccome poi s' accresce annualmente il numero de' Negozianti Esteri, e dello Stato, e così in proporzione quello de' Compratori ò creduto far cosa grata, ed utile insieme agl' uni, ed agli altri di raccogliere in questo piccol Volume non solo

Feſtum S. Mariæ Magdalenæ, & quatuor ſubſequentes magno hominum concurſu ex remotis, & longinquis Europæ, atque Aſiæ partibus ad eas confluentium peragi conſueverunt. Cum autem intra illorum dierum ſpatium dies feſti unius, aut alterius Dominicæ Menſis Julii, & Sancti Jacobi Apoſtoli, & S. Annæ incidere ſoleant, non ſine animi Noſtri dolore accepimus, quod his diebus, in quibus Chriſtifideles in operibus pietatis, ac religionis ſe exercere deberent, aliqui pravi homines, Dei, & Catholicæ Eccleſiæ præceptorum immemores, & turpi lucro, animarum ſuarum ſaluti poſthabita, inhiantes, per integrum feſtorum dierum tempus in operibus ſervilibus, & commerciis obeundis, negotiiſque temporalibus tractandis, non ſine Bonorum ſcandalo, immo Gentium, & Judæorum admiratione occupati ſunt. Nos igitur ex commiſſo Nobis Paſtoralis ſollicitudinis munere, tam pernicioſo abuſui, & gravi malo opportunum remedium afferre, & deteſtandam hanc abominationem e medio dilectæ Nobis Civitatis Noſtræ auferre cupientes; Volenteſque etiam indemnitati, & perpetuitati Jurium, & Privilegiorum ejuſdem Civitatis, ejuſque, ac totius Status temporalis noſtri commodo, atque utilitati, quantum in Domino poſſumus conſulere, ac providere: Motu proprio ex certa Scientia, & plenitudine poteſtatis, hac Noſtra in perpetuum valitura ſanctione decernimus, ac conſtituimus, & Apoſtolica noſtra auctoritate mandamus, ac jubemus, ut tempore Nundinarum, quas in poſterum in præfata noſtra Civitate de more haberi volumus, feſti dies pie, ſancteque, perinde ac reliquo totius anni curſu, a Chriſtifidelibus colantur, Officinæ, ac Tabernæ claudantur, nullaque publice exerceantur commercia, ſtipulenturque contractus, neque alia omnia fiant, quæ, in cæteris anni Feſtis diebus, a Chriſtifidelibus peragi prohibentur, eo potiſſimum tempore, quo in majori Eccleſia Sacra Miſſarum ſolemnia fieri, & Veſperarum Divina Officia celebrari, & prædicatio verbi Dei haberi conſuevit: mane ſcilicet ab hora decimatertia uſque ad meridiem, poſt meridiem vero ab hora vigeſima prima diei uſque ad occaſum Solis; Et per totum dictum temporis ſpatium omnes

Chriſtifideles ab operibus Servilibus, ad quæ peragenda nulla neceſſitas cogit, omnino abſtineant, ſed ab omni terrena cura, & temporali ſollicitudine liberi, & vacui ad Eccleſiam pergant; ibi Sacroſanctæ Miſſæ Sacrificio pia animi attentione ingentia Dei Beneficia recolentes interſint, quin etiam exhortamur in Domino, ut in Præcibus quoque divinique Laudibus perſolvendis, audiendoque verbo Dei frequentes ſint, & per totum feſtum diem quoad fieri poteſt ſe exerceant in iis Officiis, quæ Chriſtianam pietatem continent, & comitantur. Si qui autem temerario auſu, Dei, & Eccleſiæ præcepta contemnentes hanc noſtram Conſtitutionem tranſgredi tentaverint; Volumus, ut omnibus, & ſingulis ſubjiciantur pœnis, ac Cenſuris alias a Nobis, noſtriſque Prædeceſſoribus contra inobſervantes, temeranteſque dies Feſtos ſtatutis, ac determinatis, quas, quatenus opus ſit, contra eoſdem delinquentes rurſus ſancimus, conſtituimus, ac determinamus. Deinde vero, ne ex hac Conſtitutione, & proviſione noſtra aliquod temporale damnum Civitati prædictæ, aliiſque ditionis noſtræ, & Status Eccleſiaſtici Populis præjudicium, vel detrimentum publico commercio, ejuſque libertati oriatur, præfatarum Nundinarum tempus ad alios quinque dies præter ſolitum producimus, ac prolungamus in hunc modum videlicet: Ut Nundinæ prædictæ in Civitate Noſtra Senogalliæ de more celebrentur per octo dies ante Feſtum Sanctæ Mariæ Magdalenæ, & inſuper per novem dies ſubſequentes uſque ad initium ſequentis Menſis Auguſti, & ulterius ad pleniorem præmiſſorum effectum, & in hujus voluntatis, proviſionis, ac determinationis noſtræ executionem omnia, & ſingula jura privilegia, indulta, ſtatuta, conſuetudines, ſententias, & Reſcripta quomodocumque a Nobis, noſtriſque Prædeceſſoribus, præſertim Urbano VIII., & Innocentio X., quorum tenores hiſce noſtris præſentibus litteris de verbo ad verbum pro inſertis, & expreſſis haberi volumus, contra quoſcumque emanata, & a præfata Civitate noſtra Senogallienſi obtenta, atque impetrata ſuper jure privative celebrandi præfato tempore Nundinas prædictas tenore præſentium, non ad ullius petitionis inſtantiam, ſed motu proprio, ſcientia,

& poteſtate pari confirmamus, ac roboramus, eiſque perpetuæ, & inviolabilis firmitatis robur, & Apoſtolicæ confirmationis munimem adjicimus. Denique, ut commerciorum per dictum Nundinarum tempus celebritas inter Noſtros Subditos, & exteros Mercatores, qui ex diverſis, & diſſitis Regionibus terra marique, cum variis mercibus ad victum, & communem vitæ uſum utilibus, & neceſſariis adveniunt, navium numero, jumentorumque multitudine, Mercatorum frequentia, hominumque concurſu, Copia, & ubertate mercium in dies magis, magiſque augeatur, omnes gratias, immunitates, ac privilegia, liberum, ac tutum commeatum, acceſſum, ac receſſum, & promiſſam ſub fide publica ſecuritatem omnibus, & ſingulis ad dictas Nundinas in Civitate Noſtra Senogallienſi peragendas accedentibus, ibique commorantibus eo modo ac forma, qua, durante dictarum Nundinarum tempore gaudere, ac perfrui conſueverunt, de Apoſtolica benignitate per ſupradictum a Nobis conſtitutum temporis ſpatium confirmamus, ac de novo Indulgemus, atque impertimur.

Decernentes ſic, & non aliter in præfatis omnibus, & ſingulis cenſeri, ac per quoſcumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Cauſarum Palatii Apoſtolici Auditores, ac noſtram Cameram Apoſtolicam, ejuſque Officiales quomodocumque nuncupatos, & ejuſdem Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinales etiam de Latere Legatos, præſertim Status Noſtri Urbini, & quoſvis alios quacumque Auctoritate fungentes, & functuros; ſublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate judicari, & definiri debere, & irritum, & inane, ſi ſecus ſuper his a quoquam quavis auctoritate ſcienter vel ignoranter contigerit attentari.....

Non obſtantibus Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, nec non legibus Imperialibus, & Municipalibus, & quatenus opus ſit, noſtra, & Cancellariæ Apoſtolicæ regula de jure quæſito non tollendo, ac recolendæ memoriæ Pii Papæ IV. etiam Prædeceſſoris Noſtri Conſtitutione de gratis qualemcumque intereſſe Cameræ Apoſtolicæ concernentibus in eadem Camera præſentandis

& regiſtrandis; Ita ut præſentes litteræ etiamſi in eadem Camera nullo unquam tempore præſententur, & regiſtrentur, nihilominus valeant, plenamque roboris firmitatem obtineant: nec non quibuſcumque, & quavis firmitate alia roboratis Statutis, & Conſuetudinibus, Privilegiis quoque, Indultis, & Litteris Apoſtolicis quibuſvis Perſonis ſub quibuſcumque tenoribus, & formis, ac cum quibuſvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliiſque efficacioribus, efficaciſſimis, ac inſolitis Clauſulis irritantibus, & aliis decretis in genere, vel in ſpecie, ac alias in contrarium præmiſſorum quomodolibet conceſſis, & innovatis: Quibus omnibus, & ſingulis eorum omnium, & ſingulorum tenores præſentibus pro plene, & ſufficienter expreſſis, & de verbo ad verbum inſertis habentes, illis alias in ſuo robore permanſuris, ad præmiſſorum effectum ſpecialiter, & expreſſe derogamus, cæteriſque contrariis quibuſcumque........

Cæterum quia nimis diff ile foret præſentes Noſtras Originales Litteras ad ſingula loca, ubi opus eſſet, deferri volumus, ut earum tranſumptis etiam impreſſis, manu Publici Notarii ſubſcriptis, & Sigillo alicujus Perſonæ in Dignitate Eccleſiaſtica conſtitutæ munitis eadem ubique Fides habeatur, quæ ipſis præſentibus haberetur, ſi forent exhibitæ, vel oſtenſæ.........

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noſtræ Conſtitutionis, proviſionis, conceſſionis, confirmationis, ſtatuti, nec non prohibitionis, decreti, & voluntatis infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus ſe noverit incurſurum........

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ milleſimo ſeptingenteſimo quadrageſimo quarto nono Kalendas Septembris, Pontificatus Noſtri Anno Quinto.

D. CARD. PASSIONEUS. J. Datarius. Viſa de Curia. J. C. Boſchi. L. Eugenius.

EDITTO per l' offervanza delle Feste nel tempo della Fiera di Sinigaglia.

NICCOLA MANCINFORTE per Grazia di Dio, e della Santa Sede Apostolica Vescovo di Sinigaglia, e Conte, ed al Soglio Pontificio Assistente.

LA clementissima Providenza della Santità di Nostro Signore colla quale si è degnato dispensare a questa sua Città le maggiori grazie della sua Sovrana Beneficenza nella conferma della solita immemorabile Fiera pubblicata per sua Costituzione del dì 24. Agosto dell' Anno scorso, ha risguardata la felicità nostra temporale insieme, ed ha voluto comprendere ben giustamente la spirituale nella Santificazione dei giorni di Domenica, e di Feste di precetto, il che deve eseguirsi non solo per Obbligazione della dovuta Religione, ma insieme per rendere a Dio principalmente umili azioni di grazie per sì grande Benefizio, e per porgere preghiere fervorose per il Regnante Sommo Pontefice come nostro Insigne Benefattore; Ed in adempimento de' suoi Santissimi desiderj ci conviene notificarne il pratico modo da tenersi da tutti, che sarà quello stesso proposto, e voluto dalla Santità Sua.

Primo: Come s' osserva in tutte le Domeniche, e giorni festivi di precetto fra l' anno si deve da Principali Mercanti Padroni de' Fondachi, e Botteghe comandare alli Complimentarj, e Persone loro dipendenti di tenere serrate le Botteghe, e Magazzeni tutti, onde cessi in tutto il commercio colla discreta maniera però nella mattina dalle ore tredici fino al mezzo giorno, e nella sera dalle ore ventuna fino al tramontare del Sole solamente.

Secondo: Che per facilitarne la Ricordanza si darà dalla Chiesa nostra Cattedrale il segno della Campana alla stesa per un quarto d' ora per certa regola di ciascuno, qual suono terminato dovransi rimanere le Botteghe tutte, Fondachi, e Magazzeni serrati, e cessare da ogni azzione mercantile, e servile.

Terzo: Sono esortati tutti, e ciascuno di passare queste ore in opere di Cattolica Religione, e vera Cristiana Pietà, per farsene merito proprio di Culto verso Dio, d' Ubbidienza al Sommo Pontefice, e d' Edificazione de' Prossimi.

Quarto: L' esemplare Cattolica Divozione osservata altre volte nelle Persone d' ogni Condizione concorrenti nel fare il Bene, con frequenza, e zelo nelle Chiese in tempo di Fiera, ed il desiderio già manifestatoci dalli Signori Mercanti si Sudditi, che Esteri di concorrere volontariamente alla dovuta Ubbidienza per pienamente santificare le Feste ci persuade d' astenerci intanto dal determinarci in alcuna pena particolare, riserbando di regolare sopra di ciò il timorato arbitrio nostro secondo le pene stabilire colla dipendenza da altre simili Costituzioni Apostoliche, e secondo la qualità delle trasgressioni.

Dato dal Palazzo Vescovile di Sinigaglia questo dì 4. Luglio 1745.

N. VESCOVO di Sinigaglia.

Gio: Antonio Giovannini Canc. Vescov.

Si avverte, che la Festa di S. Anna è compresa nelle Feste ridotte con autorità Pontificia all' obbligo della sola Messa come rilevasi dall' Editto emanato dall' Emo, e Rmo Sig. Cardinale Honorati li 4. Ottobre 1784.

EDITTO SOPRA I VAGABONDI.

ALAMANNO SALVIATI PRESIDENTE.

DEsiderando Noi, che la Fiera di Sinigaglia da farsi nel presente Mese segua con ogni quiete, nè sia in alcun modo disturbata da' Vagabondi Pitocchi, e Birbanti, ed altre Persone di tal qualità oziosi, le quali non vogliono vivere con le proprie fatiche, come per ordinario sospette di furti, ed altri delitti.

Ci ſiamo perciò ridotti ad ordinare, come facciamo, che i ſuddetti Vagabondi Pitocchi, e Birbanti, quali foſſero introdotti in detta Città, ed altre ſimili Perſone oziose, e non applicate ad alcun' arte, e profeſſione eziandio della Città medeſima nel termine di ventiquattro ore dopo la Pubblicazione del preſente Editto debbano effettivamente sfrattare da eſſa Città, e Territorio, come dovranno fare anco tutti quelli, che di tal condizione, e qualità vi giungeranno in avvenire nel termine di un giorno dopo il loro arrivo, ſotto pena della Galera per cinque anni in ciaſchedun caſo di contravenzione.

Comandiamo a tutti gli Oſti, Tavernieri, ed altri ſimili, che ſogliono dare alloggio, che arrivando qualcheduna delle ſuddette Perſone nelle loro Oſterie, ed Alberghi ne debbano dare relazione nella Cancellaria Criminale nel termine di ore ſei ſotto le medeſime pene.

Ed acciocchè queſt' ordine abbia tanto più facile il ſuo effetto, e puntuale eſecuzione comandiamo ancora, che neſſuna Perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia riceva, ritenga, nè alloggi in Caſa, o in altro Luogo alcuno dei ſuddetti Vagabondi Birbanti, oziosi, ed altri ſimili, oltre il tempo come ſopra prefiſſo ſotto la pena di ſcudi venticinque, e di tre tratti di corda in pubblico agli Uomini, ed altre a noſtro arbitrio quanto alle Donne, che contravveniſſero, d' applicarſi la pecuniaria per un terzo alla R. C. A., un terzo all' Accuſatore, che ſarà tenuto ſecreto, o Inventore, e l' altro all' Eſecutore.

Volendo, che in ciaſcuno di detti caſi poſſa procederſi per Inquiſizione ex officio, & in ogn' altro modo alla Corte migliore, e che il preſente pubblicato, ed affiſſo a' Luoghi ſoliti obblighi ciaſcuno, come ſe perſonalmente gli foſſe ſtato intimato.

Dato in Urbino dal Palazzo Apoſtolico della noſtra ſolita Reſidenza queſto dì 20. Giugno 1725.

A. SALVIATI PRESID.

Gio. Maria Galaſſini Segret.

EDIT-

PASQUALE ACQUAVIVA D' ARAGONA
Preſidente dello Stato d' Urbino.

AVendo l' eſperienza fatto conoſcere, che non oſtante gli ottimi regolamenti ſtabiliti dal generale Conſiglio di Senigaglia nell' anno 1759. ed approvati dall' Emo Stoppani noſtro Predeceſſore circa i Senſali sì Paeſani, che Foraſtieri eſercenti nella Piazza di detta Città fra l' anno, ed in tempo di Fiera, ſono nondimeno accaduti dei diſordini, ed inconvenienti con altrui grave danno, e pregiudizio, o perchè non foſſero allora preveduti, o perchè dall' umana malizia impunemente commeſſi, giacchè poco coſta a tal' uni di produrre al Magiſtrato e Conſoli di Senigaglia la depoſizione di due loro benaffetti, ed amici per qualificare la di loro capacità, e rettitudine, onde ottenere la Patente da Senſale; E ad altri col ſpecioſo titolo di Mezzano, di comune Amico, o di far ſervigio alle Parti di framiſchiarſi pubblicamente nelle Senſarie, ſebbene per ſenſali non ſiano ſtati dichiarati, dal che appunto ànno origine tanti illeciti contratti; Noi perciò volendo anche a queſto opportunamente riparare col preſente Editto, non ſolo confermiamo in ogni loro parte i ſuddetti regolamenti, ma vogliamo, e comandiamo altresì, che ogni Senſale Straniero trasferendoſi alle Fiere ſuſſeguenti alla proſſima del corrente anno 1770. debba portar ſeco l' Atteſtato, o Credenziale di quel Magiſtrato, o Conſolato di quel Luogo, Città, o Piazza ove ritiene il Domicilio, qual' Atteſtato dovrà in ogni anno rinuovarſi per produrlo a' Magiſtrati, ed ai Conſoli di Senigaglia, ovvero il requiſito di avere negl' anni antecedenti ſenza taccia ſoſtenuto l' Uffizio di Senſale, onde poterlo eſercitare colla ſolita Patente nella Fiera ſuddetta.

Parimenti vogliamo, che tutti i Senſali ſiano ſoggetti al Sindicato, ſe mai qualche Petizione foſſe contro alcuno di loro promoſſa, ed in ciò dovrà procedere il Conſolato per via Civile, ma ſommariamente colla depoſi-

zione

zione di due soli Testimonj, oppure di uno, che sia sopra ogni eccezzione legale, e del giuramento insieme della Parte reclamante coll' emendazione del danno, se il Sensale è capace di risarlo, altrimenti si abbia la Causa a devolvere al nostro Uditore Governator della Fiera, perchè vi proceda criminalmente, cioè alla dichiarazione di essere per sempre inabilitato, come infame, ed inoltre all' Esilio, Corda, o Galera, e queste a nostro arbitrio secondo la qualità de' casi, e la maggiore, o minore malizia.

Dovrà tenersi poi a pubblica vista nel Tribunale del Consolato la Lista de' Sensali, che saranno stati ammessi, ed approvati, acciochè ad ognuno siano i medesimi noti.

E finalmente in quanto agli altri, che con speciosi pretesti si framischiano in mezzanità, o Sensarie senza la solita Patente, contro questi si procederà anche per Inquisizione alla Carcere, ed alla pena eziandio pecuniaria di scudi cinquanta Romani d'applicarsi un terzo all' Accusatore, che sarà tenuto segreto, un terzo al Giudice, ed Esecutori, ed il residuo a nostro arbitrio, giacchè in quanto agl' Emolumenti dovuti a' Sensali, all' obbligo, che loro incombe di tenere un libro per registrarvi i Contratti, e tutt' altro ad essi appartenente, ci riportiamo alli regolamenti accennati.

Avverta pertanto ognuno di essere esatto, e puntuale all' osservanza del presente Editto, perchè contro i Trasgressori si procederà all' esecuzione dell' enunciate pene irremissibilmente, e con tutto il rigore, volendo, che il presente pubblicato, ed affisso a' Luoghi soliti obblighi ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Pesaro dal Palazzo Apostolico nostra solita Residenza questo dì 29. Maggio 1770.

P. ACQUAVIVA d' ARAGONA PRESID.

Luogo del ✠ Sigillo.

Paolo Bassi Segr.

EDIT-

EDITTO, che proibisce le bocche di fuoco nella Fiera di Sinigaglia.

ALAMANNO SALVIATI PRESIDENTE.

ESsendo a tutti ben noto quanto gran comodo, e benefizio risulti, non solo a' Popoli di questo Stato, ma anche a Stranieri la Fiera, che si celebra in Senigaglia nel prossimo mese di Luglio per il concorso delle Merci di ogni sorte per Terra, e per Mare, come di Mercanti, che da remote Parti vi si conducono per farne esito, e di altri per provedere a loro Negozj, o particolari bisogni, ci è parso debito del buon governo operare, che la medesima Fiera si faccia colla dovuta quiete, e sicurezza; e perchè questa viene bene spesso disturbata da Chi vi porta Armi particolarmente da Fuoco, con le quali o si commettono eccessi, o s' intimoriscono le Persone in notabile pregiudizio del commercio. Inerendo perciò ad altri Bandi, o Decreti, che vietano il portar Armi, ov' è Concorso di Gente.

Ordiniamo, che dalli quindici per tutto il ventisette del detto Mese di Luglio non sia alcuno di qualunque stato, grado, e condizione, che abbia ardire con qualsivoglia titolo o causa portare nella suddetta Città, suo Porto, ed altri Luoghi della Fiera bocche di fuoco di qualsivoglia sorte, ma quelli, che l' avessero debbano lasciarle alle Porte, ed altri siti, che a tal' effetto saranno destinati sotto pena della Vita, e confiscazione de' Beni, e nella medesima incorreranno quelli, che ricuseranno o faranno resistenza di lasciarle in detti Luoghi, o che non permetteranno di essere senza contraddizione ricercati, se avessero tali Armi da' Sbirri, che ivi dimoreranno secondo l' ordine, che ne abbiamo dato, come pure chi offendesse in qualsivoglia maniera gl' istessi Sbirri, o Soldati, che vi assisteranno, acciò l' Editto sia puntualmente adempito.

Avverta ciascuno di obbedire, perchè contro i trasgressori vogliamo, che si proceda con ogni rigore, anche per Inquisizione ex officio, e che il presente pubblicato a'

Luo-

Luoghi soliti obblighi ciaschheduno benchè anche Forastiere come se li fosse stato personalmente intimato. Dato in Urbino dal Palazzo Apostolico della nostra solita Residenza questo dì 30. di Giugno 1723.

ALAMANNO SALVIATI PRESID.

Gio: Maria Galassini Segr.

EDITTO CIRCA L' ARME DE' BASTIMENTI

BERNARDINO ANTONELLI de' Conti di Colle Strigone, Cameriere Segreto di Nostro Signore Papa Pio VI., e della Santità Sua Castellano, Capitano del Porto, e Governatore dell' Armi di Sinigaglia.

DOvendo Noi invigilare, che li Marinari, ed altri Forastieri Barcaroli, che verranno in questo Porto colle loro Barche, e Mercanzie in occasione della prossima Fiera abbiano pronti i loro Luoghi, e Stallie, acciocchè da veruno non siano disturbati, e che per causa d' Armi, che avessero in Barca non naschino inconvenienti, onde passi tutto con pace, e quiete, inerendo ad altri Bandi sopra ciò pubblicati comandiamo a tutti li Paroni, Marinari, e Pescatori di questa Città, ed altri sottoposti alla nostra Giurisdizione, che dopo la pubblicazione del presente Editto siano usciti fuori dal Porto durante la Franchigia della Fiera. Ordiniamo altresì, che tutti li Marinari Forastieri non possino in modo alcuno ritenere nelle Barche Armi di chi che sia sorte, ma queste prontamente portare in Fortezza, mentre dalle Guardie gli saranno consegnati li Segnali per ricevere dd. Armi alla partenza, ricordando a' detti Forastieri, e Marinari di non dare cosa alcuna a chi che sia per avere dette Stallie, e Luoghi per porre le loro Mercanzie sotto la pena in ciascuno di detti casi in altri Bandi comminata, ed altre ad arbitrio de' Signori Padroni in caso &c. Dato in Sinigaglia dalla Fortezza Apostolica questo dì primo Luglio 1784.

BERNARDINO ANTONELLI CASTEL.

Giuseppe Ghinelli Canc.

IL LUOGOTENENTE DI SINIGAGLIA.

E D I T T O.

RIuscendo di sommo pregiudizio a questa Illma Comunità l' arbitrario contegno di Taluni, che con sommo ardire si avanzano specialmente in tempo di questa Fiera della Madalena di macellare Bestie tanto Bovine, che lanute, e farne delle medesime un privato commercio; E volendosi perciò dare l' opportuno riparo, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che non sia lecito ad alcuna Persona sotto qualsivoglia pretesto, o questo colore di macellare tanto nelle pubbliche Botteghe, che nelle private Case qualunque Castrato, Pecora, Capra, Caproni, ed altri di simil genere di Bestie lanute, Vitelle da latte, Vitelle sopr' anno, e qualsivoglia altra Bestia Bovina sotto pena in caso di contravenzione di scudi cinquanta da incorrersi da quelli, che faranno acquisto di carni così maccellate d' applicarsi un terzo al Conduttore de' pubblici Dazj sopra le Carni, un terzo al Tribunale, ed un terzo all' Accusatore, che sarà tenuto segreto, come ancora si procederà alla Carcerazione, ed altre pene ad arbitrio contro quelli, che presteranno l' opera, o ajuto per simili Macellazioni, ed altresì contro quelli, che renderanno in commercio dette carni. Averta pertanto ciascuno di puntualmente ubbidire, mentre contro li Trasgressori si procederà irremissibilmente alle dette pene anche per Inquisizione col detto d' un sol Testimonio; E pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti obbligherà ciascuno alla puntuale osservanza. Dato in Sinigaglia dal Palazzo di nostra solita Residenza questo dì 2. Luglio 1770.

GIUSEP. CORRADINI LUOGOT.

Giuseppe Celli Canc. Civile.

NOTIFICAZIONE, in cui vien permesso di vendersi tutta sorta di Cristalli.

MARC' ANTONIO MARCOLINI, Arcivescovo di Tessalonica, e Presidente della Legazione di Urbino.

Affinchè le determinazioni dell' Emo Sig. Cardinal Camerlingo a Noi partecipate con sua Lettera dei 10. del corrente abbiano la dovuta loro esecuzione, colla presente si fa noto, che ora resta accordata la libertà tanto a' Mercanti di Boemia, quanto di qualunque altra Nazione di poter liberamente introdurre ogni sorta di Cristalli, e Lastre tanto in Fiera di Sinigaglia, quanto in ogni altro luogo delle quattro Provincie, cioè Urbino, Marca, Umbria, e Romagna, ove si estende la privativa conceduta a Stefano Stefani, acciochè il Pubblico abbia tutto il comodo di provederfene: Ben inteso, che una tale libertà dovrà aver luogo senza alcuna dipendenza o contribuzione al detto Stefani fino a tanto che non avrà Egli fatto costare all' Eminenza Sua di aver adempiuto in tutto, e per tutto ai patti, e condizioni con cui si obbligò coll' Istrumento stipulato nell' Anno 1775. E tanto serva ad ognuno per sua notizia, e regolamento.

Dato in Pesaro dal Palazzo Apostolico nostra solita Residenza questo dì 14. Luglio 1776.

MARC. ANTONIO MARC. Arciv. di Tessal. Pres.

Carlo Serra Segr.

EDITTO col quale si proibisce la delazione, ritenzione, e vendita delle Pistole curte, Mazzagatti, ec. nella Fiera di Senigaglia.

MARCO ANTONIO MARCOLINI Arciv. di Tessalonica, Presidente della Legazione di Urbino.

Essendosi tanto ne' Bandi Generali, quanto in un particolare nostro Editto da pubblicarsi contemporaneo di questo strettissimamente, e sotto pena della vita proibito si la delazione, come la ritenzione delle Pistole curte

te di minor misura di due palmi Romani, le quali comunemente chiamansi Archibusetti, e Mazzagatti, sarebbe molto mostruoso, che in questa Fiera di Sinigaglia s' introducessero, ritenessero, vendessero, e contrattassero simili armi in primo grado vietate contro l' espressa proibizione delle famigerate Costituzioni della San. mem. di Pio IV. nell' anno 1662., di Alessandro VIII. nell' anno 1690., e di Clemente XII. nell' anno 1735., oltre gli Editti emanati dalla chiara mem. del Card. Cantelmi dei 24. Agosto del detto anno 1690., e dell' Emo Stoppani dei 25. Luglio 1750.; Le quali Costituzioni, ed Editti proibiscono sotto gravissime pene di lesa Maestà, e ribellione l' introdurre nello Stato Ecclesiastico detti Archibusetti, il fabricarli, venderli, permutarli, darli in pegno o pagamento, e in qualunque maniera contrattarli; quindi è, che riducendo a memoria di tutte, e singole Persone tanto Suddite della Santa Sede, quanto non suddite, e di qualunque Nazione tutto ciò, che si contiene, e dispone nelle suddette Costituzioni Apostoliche, ed in tutti gli Editti tanto generali, quanto particolari pubblicati in varj tempi in questa Legazione, come se di parola in parola qui fossero inserti proibiamo rigorosamente l' introdurre, ritenere, vendere comperare cambiare, ed in qualunque modo contrattare in questa Legazione, e specialmente in tempo della Fiera di Sinigaglia, e di qualunque altra Fiera, o Mercato della Legazione predetta qualsivoglia sorta d' Armi tanto da fuoco, quanto da taglio proibite già dalle suddette Costituzioni, ed Editti sotto le pene in essi imposte, all' esecuzione delle quali si procederà a denunzia anche di secreto accusatore, per Inquisizione, ed in ogni altro modo al Fisco proficuo. Vogliamo adunque, e comandiamo, che tutti i nostri Uffiziali, Ministri, ed Esecutori invigilino con ogni esattezza alla puntuale osservanza di dette Leggi così giuste, e salutari sotto pena della perdita del loro Uffizio, della nostra indignazione, e di altre a nostro arbitrio. Dato in Pesaro dal Palazzo Apostolico, nostra solita Residenza questo dì 5. Luglio 1776.

M. A. Arciv. di Tessalonica Presid.

Carlo Francesco Serra Segr.

EDITTO, Con cui ſi proibiſcono i Monopolj nella Fiera di Sinigaglia.

CARLO LIVIZZANI Preſidente della Legazione d' Urbino.

ESſendo ſtato introdotto l' uſo delle Fiere per Beneſi-
zio, e utile univerſale de' Popoli, che in eſſe con-
corrono per vendere, e riſpettivamente provederſi di Mer-
canzie, viene molte volte minorato, ed anche diſtrutto,
quando ſi trovino Perſone, che facendo poco conto dell'
oſſervanza delle Leggi Divine ed Umane in detrimento
ancora delle loro Anime, ed intente ſolamente al loro
proprio, ed illecito guadagno poco penſiero ſi prendono
del danno univerſale; e provenendo i detti pregiudizj
dall' unione, che molte volte fanno i Mercanti coll' ob-
bligarſi inſieme di non vendere le loro Merci ſe non ad
un prezzo benchè irragionevole tra eſſi ſtabilito, o col
procurare, ed impedire, che altri Mercanti non arrivino
in Fiera colle loro Mercanzie, per ſoſtenere tanto mag-
giormente le proprie, oppure coll' incapparare, fermare,
o comperare ancora un capo intero delle medeſime Mer-
canzie per rivenderle poi quando intieramente ſono ri-
dotte ſotto il loro dominio, e che non abbiano altri com-
petitori a prezzi rigoroſi, ed irragionevoli, o con altri
modi, che cadono ſotto nome di Monopolj proibiti dalle
Leggi, e volendo noi per quanto ne ſarà permeſſo, che
nella preſente Fiera di Sinigaglia ſi goda generalmente
quel profitto, ed utile, che colla libertà del comprare,
e vendere, e ſenza eſſi Monopolj può, e deve ragione-
volmente conſeguirſi, proibendo non ſolo i nominati mo-
di di Monopolj, ma anche ogn' altro, che qui non foſſe
eſpreſſo, e che ſotto il medeſimo nome poteſſe cadere ſot-
to le pene ſtabilite dalle Coſtituzioni Apoſtoliche de' Som-
mi Pontefici contro de' Monopoliſti, ed ancora nella per-
dita delle robe in tal forma comperate, di ſcudi mille,
e di altre Corporali da eſtenderſi anche in quella della
Galea in vita, quando per cauſa di tali Monopolj ſuc-
cedeſſe ſedizione, o tumulto, d' applicarſi quanto alla
pecu-

pecuniaria per una quarta all' Accuſatore, per un' altra
quarta parte all' Eſecutore, per altra quarta parte al
Giudice, e pel reſto alla Reverenda Camera Apoſtolica;
Avvertendo, che ſi procederà anche per Inquiſizione, e
che contro qualſivoglia ſorta di Perſone di qualunque
ſtato, grado, e condizione anche privilegiata, che foſſe
neceſſario di eſprimere ſi procederà rigoroſamente all'
eſecuzione di eſſe pene; e pubblicato, ed affiſſo, che ſia
il preſente Editto ne' Luoghi ſoliti della Città di Siniga-
glia, e Fiera vogliamo, che abbia luogo come foſſe ſtato
perſonalmente intimato.

Dato in Roma dalla noſtra Reſidenza queſto dì 2. Lu-
glio 1778.

C. LIVIZZANI PRESID.

Paolo Baſſi Segr.

EDITTO, CHE PROIBISCE LE MANCIE.

CARLO LIVIZZANI, Preſidente della Legazione di Urbino.

UNo de' maggiori diſordini, ed aggravj, de' quali
giuſtamente ſi dolgono i Mercanti, ed altri, che
per Negozio, o per divertimento concorrono alla Fiera di
Sinigaglia è certamente quello dell' eſorbitante numero del-
le Mancie, al pagamento delle quali non ſenza grande
importunità, e petulanza venivano obbligati da molte
Perſone ſotto varj titoli, e preteſti; al quale abuſo vo-
lendo dar riparo la San. Mem. di Clemente XIV. con
Lettera di Segretaria di Stato del dì 21. Dicembre dell'
anno 1771. inculcò onninamente l' eſatta oſſervanza degl'
Editti fatti a queſt' oggetto pubblicare dalla ch: mem:
del Cardinal Merlini noſtro Predeceſſore ſotto il dì 15. di
Giugno 1758., e dell' altro ſucceſſivamente dall' Emo
Branciforti ſotto il dì 8. di Luglio 1763. con aggiunge-
re, che alla proibizione in quello eſpreſſa vengono com-
preſi i Birri del Tribunale Eccleſiaſtico, ed altri Privi-
B legia-

legiati. Quindi è, che Noi in esecuzione della Sovranamente Pontificia, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che a ninno, benchè Privilegiato, ed esente, compresi i Birri, e Famigli del Tribunale Ecclesiastico sia lecito di dimandare mance, o riceverle da chicchessia, benchè fossero spontaneamente offerte, dono, o regalo in tempo della medesima, o prima, o dopo ad intuito di essa, includendo nella suddetta proibizione la nostra Famiglia, e quella de' nostri Ministri, ed Uffiziali, Soldati, Bargelli, ed Esecutori, e loro Subalterni di qualunque sorta, e condizione essi siano sotto pene pecuniarie, ed anche corporali gravissime a nostro arbitrio.

Proibiamo in oltre a qualunque persona sì Estera, come Paesana di qualunque siasi condizione il dare anche spontaneamente qualunque mancia sì in danaro, come in robba alle Persone sopraindicate sotto pena di scudi dieci per ciascuno, e ciascheduna volta, poichè assolutamente vogliamo, che nessuno domandi, o riceva, e nessuno dia cosa veruna a tal titolo. Avverta pertanto ciascuno di puntualmente ubbidire, mentre contro i Trasgressori si procederà irremissibilmente all' Esecuzione delle cominate pene, ed il presente pubblicato, ed affisso a' Luoghi soliti abbia forza di personale intimazione. Dato in Roma dalla nostra Residenza questo dì 2. Luglio 1778.

C. LIVIZZANI PRESID.

Paolo Bassi Segret.

EDITTO col quale si proibisce l' uso delle Carrozze, de' Calessi, e Birocci nella Fiera di Sinigaglia.

CARLO LIVIZZANI Presidente della Legazione d' Urbino.

AVendo dimostrato l' esperienza di quanto benefizio sia stata alla Fiera di Sinigaglia la proibizione delle Carrozze, de' Calessi, e Birocci pe' Luoghi tutti della Fiera medesima abbiamo stimato bene di rinovarla anche

anche in quest' Anno; e però col presente pubblico Editto ordiniamo, e comandiamo, che nessuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione ardisca di condurre in detti luoghi, e tempo, nè per la strada principale di essa Città da una porta all' altra con tutto il Porto inclusivamente, ed altrove ancora, dove suol essere il concorso delle persone per la Fiera le Carrozze, i Calessi, ed i Carri sotto pena di scudi cinque d' oro ai Padroni, e di tre tratti di corda in pubblico ai Cocchieri Bifolchi, ed altri Contadini, che conducessero carri, e vetturini, d' applicarsi quanto alla pecuniaria la metà alla Reverenda Camera, un quarto all' Accusatore, o chi farà l' Invenzione, ed il resto all' Esecutore. Dichiarando in quanto ai Birocci che possano andare, ed usarsi fino ai luoghi, che verranno limitati dal Luogotenente, da quali col trasporto delle robbe sopra le carriuole, che dovranno permettersi, ed usarsi per tutto il transito possano cavarsi, e portarsi liberamente le medesime robbe.

Avvertendo ciascuno a non contravenire, perchè contro i Disubidienti si procederà con ogni rigore alle suddette pene, ed il presente pubblicato, ed affisso ai Luoghi soliti vogliamo, che obblighi ciascuno all' osservanza come se personalmente gli fosse stato intimato. Dato in Roma dalla nostra Residenza questo dì 2. Luglio 1778.

CARLO LIVIZZANI PRESID.

Paolo Bassi Segret.

NOTIFICAZIONE, Che non si debbano attendere in Fiera le Dilazioni e Inibizioni.

CARLO LIVIZZANI, Presidente dello Stato d' Urbino.

RIflettendo la Santità di Nostro Signore Papa Pio VI. felicemente Regnante di qual grave pregiudizio riesca

sca al Commercio, e quanto resti lesa la pubblica Fede dalle Dilazioni, Salvi Condotti, ed Inibizioni, che sono stati estorti da diversi Debitori, che debbono saldare i loro debiti in Fiera di Sinigaglia, tanto da' Tribunali di Roma, quanto da altri Subalterni per differire i pagamenti, che scadono in detta Fiera, si è degnata ordinarci con Lettera di Segreteria di Stato del dì 7. del passato di far noto esser mente di Sua Beatitudine, che non si attenda nessuna di dette Dilazioni, Inibizioni, o Salvi-Condotti, purchè non siano spediti, e segnati dal Sig. Cardinal Pro-Uditore della Santità Sua: Noi dunque in vigore delle facoltà benignamente comparriteci, notifichiamo con la presente la Sovrana mente Pontificia per togliere ai Debitori ogni pretesa buona Fede. Data in Pesaro dal Palazzo Apostolico di nostra Residenza 30. Agosto 1784.

CARLO LIVIZZANI PRESID.

Paolo Bassi Segret.

NOTIFICAZIONE.

D' Ordine dell' Eminentiss., e Reverendiss. Sig. Cardinale BERNARDINO HONORATI Vescovo di Sinigaglia, e Conte, ec.

APprossimandosi la celebre antichissima Fiera di questa Città chiamata = Della Madalena = inerendo agli Editti altre volte pubblicati contro quelli, che danno alloggio e ricetto a Persone di sesso diverso, e di male affare, specialmente però ad alcune Donne dette comunemente = Le Caffettiere = le quali sotto il mendicato pretesto di vendere Caffè tengono fondaco aperto a' pubblici scandali, e disonestà, quindi affine di riparare per quanto sia possibile così deplorabile disordine, in virtù della presente da affiggersene le Copie a' Luoghi soliti di questa Città, e da pubblicarsi respettivamente da RR. Parochi della Cattedrale, e Parochiale di S. Maria del Ponte nel Porto, e della Madonna del Portone in un giorno solenne festivo nel dirsi la Messa Parrocchiale alla presenza del Popolo, ordina, ed espressamente comanda Sua Eminenza Rīma giusta il Pastorale, e Paterno suo zelo a qualunque Persona abitante sì dentro questa Città, come anche fuori di Essa ne' Borghi, o altro Luogo nel Territorio, e Distretto di Sinigaglia, e sua Diocesi, particolarmente a' Capi di Casa, che onninamente non abbiano ardire di dare alcun ricetto alle sopranominate Persone Vagabonde, e Malviventi in specie alle suddette Caffettiere, e loro Colleghi nelle proprie Abitazioni, e molto meno affittare, o subaffittare loro Fondachi, e Botteghe sotto il ricercato colore, o pretesto di vendere Caffè, ancorchè asserissero d' essere Marito, e Moglie, o in grado strettissimo di Consanguinità, e Parentela congiunte, ogni qualvolta non si esibiscano in questa Curia Vescovile autentici Documenti non solo di detta Parentela, e nodo Maritale, ma gl' Attestati ancora dell' onestà, e della buona loro vita, e costumi sotto pena di scudi cento per ciascuno d' applicarsi la metà a' Luoghi Pii, per la quarta parte all' Accusatore, o Accusatori, che saranno tenuti segreti, e per l' altra quarta parte agli Esecutori, ed anche della Carcere formale ad arbitrio, ec. in qualunque caso di contravenzione senza esentare alcuno da queste istesse pene, ed altre più gravi giusta la qualità de' casi, e delitti, che avranno commessi gl' istessi Vagabondi, e Malviventi. Avvertendosi ciascuno, che si procederà contro i Trasgressori irremissibilmente, anche per la prima volta per via d' Inquisizione, & ex officio. Affissa poi, e pubblicata la presente come sopra avrà forza, e vigore, come se fosse stata ad ognuno personalmente intimata. Sinigaglia dalla Curia Vescovile questo dì 4. Luglio 1783.

M. ONOFRJ Vic. Generale.

Luogo del ✠ Sigillo.

Valeriano Ferretti Canc. Vescov.

EDIT-

CARLO LIVIZZANI, Preſidente della Legazione di Urbino.

OLtre le molte altre diſpoſizioni da Noi preſe pel buon regolamento della Fiera di Sinigaglia, e per la pubblica quiete, abbiamo ſtimato opportuno di provedere ancora a que' danni, e pregiudizj, che o dalla propria inconſideratezza, o dall' altrui malizia derivar ſogliono per cauſa de' giuochi di carte, dadi, venture, e ſimili; E ſebbene non ſolo dalle antiche Leggi, e Coſtituzioni Apoſtoliche, ma anche da più Editti in diverſi tempi emanati, e più ſpecialmente dal Bando generale da Noi già fatto pubblicare ſiaſi baſtantemente proveduto a queſto importantiſſimo capo, affine non di meno di comprendere in eſſi Bandi anche i Foraſtieri, che concorrono alla detta Fiera, abbiamo creduto eſpediente di rinovarne la proibizione; e però col preſente pubblico Editto, laſciando ferme, e nel loro pieno vigore le Diſpoſizioni delle soprariferite Leggi e Bandi, ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che niuna Perſona di qualunque grado, ſtato, e condizione ſia, ardiſca in qualunque luogo di detta Fiera, o fuori di eſſa giuocare a qualſivoglia giuoco d'invito, o di reſto, tanto colle carte come Baſſette, Faraone, Trentaquaranta, Banco fallito, Primiera, Goffo, e ſimili, quanto co' Dadi, come Paris e Pinto, Maſſetta, Sette, e otto, Paſſa dieci, Scaſſa quindici, e ſimili; ed inoltre tutti i giuochi di ventura, come Biribiſſe, Torretta, Girello, Ruotella, trentaſei facciate, Albero d'oro, Tiro del Cannone, e qualunque altro giuoco di ſimil natura ſotto qualſivoglia altro titolo, o denominazione eſpreſſo, ſotto pena, oltre la perdita del danajo, che ſi ritrovarà ſulle tavole, ed appreſſo i Giuocatori, ſe ſarà nobile di cinque anni di rilegazione da incorrerſi irremiſſibilmente anche per la prima volta, ſe ſarà ignobile nella pena di anni cinque di Galea da incorrerſi come ſopra; e ſe ſarà Donna ſiaſi di qualunque ſtato grado, o condizione incorerà irremiſſibil-

bilmente come ſopra nella pena d' anni cinque, non meno da detta Città, che da tutta la Provincia. Ed oltre le ſuddette pene vogliamo, che ciaſcuno de' ſopranominati traſgreſſori incorra in altre pene pecuniarie a noſtro arbitrio, ſecondo la qualità, e poſſibilità de' delinquenti. Nelle quali pene incorreranno ancora tutti quelli, o quelle, che ſtaranno a vedere, ſcometteranno, faranno de' groppieri, terranno conto, o in qualſivoglia altro modo preſteranno aſſiſtenza, e preſenza a' detti giuochi; volendo di più, che nelle ſteſſe pene reſtino compreſi anche tutti i Soldati di qualſivoglia Milizia, ed in qualſivoglia tempo, ancorchè ſteſſero nell' attual ſervizio, e fazione, riſerbando ancora a Noi l' arbitrio di poter accreſcere le pene corporali fino alla Galea per dieci anni, ed anche più, particolarmente contro quelli, che nella propria Caſa, o altrove riterranno ſimili giuochi, o permetteranno, che ſi ritengano con darne il comodo ai giuocatori.

Ed affinchè tal delitto di giuochi proibiti non reſti in maniera alcuna impunito vogliamo non ſolo, che poſſa procederſi per Inquiſizione, ed ex officio contro i Traſgreſſori; ma di più, che per venire all' eſecuzione delle pene baſti la depoſizione di tre Teſtimonj di veduta, ancorchè Femmine, ed inabili de jure, e non de facto, che depongano conteſtualmente averli veduti giuocare a qualche giuoco proibito, ſiccome ancora baſtino tre Teſtimonj, benchè ſingolari, quando ſiano Perſone degne di fede, i quali depongano di atti diverſi, e ſingoli, che in alcuna caſa, o qualſivoglia altro luogo ſiaſi giuocato a giuochi proibiti; la qual prova ſi riputerà convincente, come ſe gl' inquiſiti, e traſgreſſori foſſero ſtati trovati infragranti.

Vogliamo inoltre, che il Padrone della Caſa, o luogo, dove ſi trovarà giuocarſi a ſuddetti giuochi proibiti, o ſi provarà nella maniera eſpreſſa eſſerſi ai medeſimi giuocato, il Padrone ſuddetto incorrer debba, oltre le pene di ſopra indicate nella perdita della Caſa, e ſe ſarà Conduttore nel pagamento del prezzo equivalente della medeſima, d' applicarſi alla Reverenda Camera; e ſe ſa-

sarà Donna, la Padrona della Casa, o conduttrice della medesima debba ancor essa esser sottoposta alle suddette pene, ed in caso, che non possano esigersi, incorra in quella dell'esilio per dieci anni da tutta quest Legazione.

E benchè non s' intenda col presente Bando d' impedire quei giuochi, che servono di semplice divertimento, e sollievo, come sono quelli di Minchiate, Tarocchi, Ombre, Tresette, Riversino, ed altri simili giuochi onesti, purchè però non passino in vizio con giuocarsi somme eccedenti, ma in puro sollievo, e divertimento per rimovere ad ogni modo gl' inconvenienti, che potrebbero nascere da simili giuochi anche onesti proibiamo espressamente, che non si facciano nell' Ostarie, piazze, strade pubbliche, e molto meno, che in qualsivoglia luogo se ne tengano biscazze pubbliche, o secrete, sotto le pene, quanto ai Giuocatori di tre tratti di corda, e della perdita della robba, e denari, che si ritroveranno nel giuoco, ed ai Biscazzieri della Galea per cinque anni, e della perdita della Casa, ove si giuocherà, se sarà sua; Ed essendo di altra Persona, e sapendo questa, che vi si tenga biscazza incorrerà nella stessa pena, se non lo denunzierà subito alla Corte. Quelli poi, che staranno a vedere, ancorchè potessero allegare di essere semplici Spettatori, o a caso arrivati in dette Biscazze incorreranno nella pena di tre tratti di corda; riserbando a Noi l'arbitrio di dichiarare quale s' intenda Biscazza, considerata la qualità delle Persone, del Luogo, e modo di giuocare, volendo di più, che in simili casi non debba nè in giudizio, nè fuori aversi alcuna considerazione de' denari dati, prestati, promessi, o vinti . . . .

E per venire più facilmente al discoprimento de' Trasgressori del presente Bando, promettiamo a chiunque darà notizia de' Trasgressori suddetti, e somministrerà prove sufficienti contro di essi la terza parte della pena, che si esiggerà dai medesimi, e volendo sarà tenuto secreto; e se sarà complice, oltre il premio suddetto conseguirà libera impunità per se stesso.

Avverta pertanto ciascuno di prontamente ubbidire ai presenti Ordini, mentre contro i Contraventori si proce-

ce-

cederà con tutto il rigore, anche ex officio, e per inquisizione, come si è di sopra notato; Volendo, che il presente Editto pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti di detta Città, obblighi subito ciascuno all' osservanza, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Pesaro dalla nostra Residenza questo dì 2. Luglio 1778.

CARLO LIVIZZANI PRESID.

Paolo Bassi Segretario.

TASSA

Colla quale dev' essere Regolata l' Esazione del Dazio de' Colli al Casino del Porto di Sinigaglia, in vigore de' Chirografi di diversi Sommi Pontefici, ed in specie dalla Santità di N. S. Innocenzo X., e Clemente XI. confermato dal Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. con speciale Chirografo delli 5. Maggio 1746. (con avvertirsi, che il Collo non dovrà essere a tutto rigore di libre 250., ma dovrà intendersi sotto, e fino alle libre 300., e se il peso eccedesse le libre 300. il più, che pesasse fino alle libre 600. che dovranno pagarsi per due Colli, dovrà essere pagato ripartitamente per quella quantità che pesa di più delle libr. 300.) rinovata in vigore di Lettera di S. Em. il Sig. Cardinale Stoppani Legato d' Urbino in data 3. Marzo 1755.

Il Peso s' intende al peso di Sinigaglia, e la Moneta s' intende Romana a paoli X. per Scudo.

A

Anaci un paolo il Sacco

Aghi tre paoli il Barile.

Aringhe un paolo la Botte.

Anguille salate baj. 13. e 1. terz. la Botte.

Der-

Dette in cesta da soma baj. 10.
Anguille, o Anguelle marinate, la Zangola si regola secondo il peso.
Anguille un Burchio paoli 4. il miliaro.
Aranci, e Limoni 2. per cento.
Amandole in coccia 2. coppe per cento.
Aceto, e Vino baj. 6. e 2. terzi la soma.
Amandole in Botte, o in Sacchi paoli 4. il mil.
Antenne 2. per cento.
Aranci secchi un grosso Ducale il Sacco.

B

Brulla un paolo il miliaro.
Butirro alla ragione di Collo.
Borracina, o siano Tele di Bologna, o Canavaccio in Rotoli paoli 4.
Borra 4. paoli il Ballone, e così mezzo detto 2. paoli.
Botte di Merollo un paolo l' una.
Detta di Castagno una casella baj. 10.
Botte e Botticelli in fasci 2. per cento.
Bovi baj. 7. l' uno.
Bigoli baj. 3. la Cesta.
Belasiccie 2. per cento.
Buffetti uno per Collo un paolo.
Botarghe un paolo il Barile.
Baccalà un paolo la Balla.

C

Cavallo Schiavo uno baj. 5.
Chitarre, o altri Istrumenti un Cassone un paolo.
Carne salata 4. paoli il mil.
Cordoani 4. paoli il mil.
Carabole 2. paoli il mil.
Catrame 4. paoli il mil.
Campeggio intiero, e tagliato 4. paoli il mil.
Cipolle, ed Aglio baj. 2. il mil.
Cartone, e Carta da scrivere, che viene fuori dello Stato 2. paoli la balla.

Co-

Cori salati, e freschi, e secchi ogni 10. pezzi una balla un paolo.
Cappotti e mezzi Cappotti 2. per cento.
Calzetti, e Calzole di Bambace 2. per cento.
Canepa baj. 13., ed un terzo per fassone.
Caldare grande 4. baj. l' una.
Dette Mezzane 2. baj. l' una.
Canestri di vettiga di tutte le sorti 2. per cento.
Cerchi a refuso 2. per cento.
Detti in bighe 2. per cento.
Casse disfatte, commesse, e dipinte paoli 15. il cento.
Casse di Noce 2. per cento.
Cantarani un paolo l' uno.
Careghe, o Sedie quattro per Collo un paolo.
Cappole 2. baj. la Coppa.
Crivelli 2. per cento.
Cascami un Ballone 4. paoli.
Corde in balla 2. paoli.
Cornino un paolo il sacco.
Caviale in barile un paolo.
Detto in botte 4. paoli il mil.
Cotton sodo 2. paoli la Balla.
Detto filato 2. paoli la Balla.
Canapa greggia grossi otto il mil.

D

Doghe, e Dogoni 2. fasci per cento.

F

Foglia e Mortella 8. baj. il mil.
Ferro in Fasci, Lamiere, Spiaggie baj. 6. e 2. ter. il m.
Formaggio salato, e nostrale 4. paoli il mil.
Ferro ridotto in Colli, o in barile da soma baj. 5.
Fiasche, e fiaschette di vetro 2. per cento.
Fascetti, fascine, ed Olivi 2. per cenco.
Frutti in Ceste baj. 3. la Cesta.
Formaggio Parmeggiano tre forme al Collo baj. 10.
Fichi in Casse, o a refuso baj. 13., e 1. terzo il mil.
Finimenti da foco doi a discrezione.
Ferro lavorato in Casse, o in balle mezzo paolo per collo.
Feccia bruglata 4. paoli il mil.
Detta non brugiata 2. paoli il mil.

Gar-

G

Garzolo in balla 2. paoli.
Detto in ballone 4. paoli.
Gelatina in bariletti 2. per cento.
Detta in barile due groſſi baj. 10.

I

Inginochiatori 4. per Collo baj. 10.

L

Libri legati, e non legati in Balla, o Caſſa a ragione di Collo.
Lana Schiava, o noſtrale 4. paoli il mil.
Legnami d' ogni ſorte due Carra per cento.
Libani, o lime 2. mute per cento.
Lino un ballone 4. paoli.

M

Morali, e Mezzi Morali d' Abeto, e d' arzene 2. per cen.
Majolica d' Urbania, o d' altra ſorte 2. pezzi per cen.
Majolica di Regno 8. baj. la Ceſta.
Maſtelli di tutte le ſorti 2. per cento.
Mattoni, Coppi, Pianelle, e quadri quando s' imbarcano 8. paoli il mil.
Mattoni, ed altro come ſopra quando vengono in porto 2. per cento.
Majeri per far barche tre baj. l' uno.
Marinato baj. 5. il Maſtello.
Mortadella 4. paoli il mil.
Manna 4. paoli il mil.
Moſcinmano un paolo il Barile.
Mindole ſalate baj. 6. e 2. terzi il Barile.

N

Noci due Coppe per cento.

O

Olio il miliaro paoli ſei.
Olio il Metro baj. tre.

P

Paletti 2. per cento.
Ponti d' abeto, o d' arzeno 2. per cento.
Pecore, Caſtrati, e Caproni baj. 5. l' uno.
Pegola dura 4. paoli il mil.

Piom-

Piombo 4. paoli il mil.
Pennelli di tutte le ſorti 2. per cento.
Paſtieri 2. per cento.
Paſte di Puglia un paolo il Sacco.
Pece la Caſſetta baj. 6. e due terzi.
Panieri 2. per cento.
Pignoli 4. paoli il mil.
Pelli Agnelline un paolo la Balla.
Pelli concie di ogni ſorte paoli 4. il mil. di libre.
Pelli de' Gatti un paolo la Balla.
Papucce 2. paoli la Balla.

Q

Quadri un Caſſone 4. paoli.
Quadri mezzo detto 2. paoli.
Quadri in balletta un paolo.

R

Regolizia 2. paoli il mil.
Rote da Carro baj. 5. il paro.
Rami lavorati, o non lavorati 4. paoli il mil.
Riſo in refuſo, o in ſacchi 4. paoli il mil.
Remi 2. per cento.
Raſcia di Fiume due Rotoli il Collo un paolo.
Raſina in bariletti, o in mogliaccio 8. baj.
Rote da rotare due per cento.

S

Sapone 4. paoli il mil.
Scotano 13. baj. e 1. terzo il mil.
Stracci 13. baj. e 1. terzo il mil.
Seppe ſecche 13. baj. e 1. terzo il mil.
Solfano in caſſa, balla, o in pani 4. paoli il mil.
Semente di Lino il Rubbio 6. baj.
Subbi d' ogni ſorte 2. per cento.
Stanghe da Caleſſe 2. per cento.
Scaloni 2. per cento.
Scattole, e ſcattoloni 2. per cento.
Sponge 2. per cento.
Selle, Sellini, e bardelle ſette per un Collo un paolo.
Scattole di Nerofumo 20. per un Collo un paolo.
Store, e portiere una balla di 10. Store l' una 3. baj.

Stori-

Storini da letto mezzo paolo due cento.
Scope 2. per cento.
Sarache una Botte 3. paoli.
Sarache una Botte 3. paoli.
Sardelle, e Sgombri in barile 6. baj. e 2. terzi.
Solfaroli la Balla un paolo.
Scarpe una Cassa due paoli.
Specchi un Cassone 4. paoli.
Sessole 2. per cento.
Sgarza un paolo il mil.
Salami 4. paoli il mil.
Scorze d' aranci secchi un paolo il sacco.
Stoppa di Lino un paolo la balletta di lib. 25.
Stoppa di Canepa 4. paoli ballone.
Scopette 2 per cento.
Salmone salato 3. paoli il barile.
Stoccofisso un paolo la balla.
Sola in balla un paolo.

T

Tonnina il botticello un paolo.
Tonnina in botte due paoli.
Tabacco 4. paoli il mil.
Terra Vicentina 2. paoli il mil.
Terre colorate in botte, o in barili 2. paoli il mil.
Tavole d'abeto, arzeno, e di tutte le qualità 2. per cento.
Tartaruche 2. per cento.
Tinacci d' abeto, o merollo un paolo l' uno.
Timoni, Pali, Fettoni 6. baj. e 2. terzi il pezzo.
Trementina sette bariletti un paolo.
Tarantello un paolo il barile.

V

Vallonea il mil. baj. 13. e un terzo.
Verzino intiero, e tagliato 4. paoli il mil.
Vetri un Cassone 2. paoli.
Detti mezzo Cassone un paolo.
Vetri lastre 300. un paolo.
Vetri una Cassa di 400. baj. 13., e 1. terzo.
Verzino, Campeggio, S. Marta, Selva nuova, Bresiletto 4. paoli il mil. tanto tagliato, come intero.

Uva

Uva passera di Levante, e nostrale 2. paoli il mil.
Vasi di terra cotta di tutte le sorti 2. per cento.
Vacchette 4. paoli il mil.
Vitelli 4. paoli il Ballone.

Z

Zuccaro di qualsivoglia sorte 4. paoli il mil.
Zibibbo 2. paoli il mil.

Ogni Barca, che entra nel Porto deve pagare mezzo paolo, e questo è il solito Alboraggio.

Le dette robbe, e mercanzie pervenendo sopra qualsivoglia Barca, o Vascello, che entrarà in detto Porto, o toccarà la spiaggia tirando l' alzana per terra, o attaccarà di fuori del Porto il Canapo alle palate di detto dovranno indubitatamente pagare come sopra.

Giunte, che saranno dette robbe il Padrone, o Conduttore di esse non possa, nè debba scaricare dalla sua Barca mercanzia di sorte alcuna, se prima non avrà data la consegna, e il dovuto pagamento secondo la presente Tassa all' Esattore del sopraddetto Dazio dell' Illma Comunità di Sinigaglia. Siccome ancora si proibisce ai Facchini di qualsivogia sorta di poter quelle levare di barca, e condurre altrove, ed in qualsivoglia luogo sotto pena di scudi dieci per ciascuna volta, e per ciaschedun Collo, oltre la perdita delle Mercanzie d' applicarsi la metà al Pubblico, un quarto all' Accusatore, ed un quarto all' Esecutore. Ma perchè alle volte in qualche capo di Mercanzia può darsi il caso, che il Padrone, o Conduttore non ne sappia la precisa quantità, o peso, e per conseguenza non possa darne la giusta assegna, e farne il pagamento prima di levarlo di Barca; In tal caso debba il Padrone, o conduttore denunziare tal Mercanzia in generale, ed interpellare l' Esattore ad assistere, o far assistere allo scarico di quel tal capo, che dovrà in quell' atto esser numerato, o pesato, secondo la natura della cosa con pagarne subito il Dazio stabilito prima che sia rimosso dal luogo, dove sarà stato o numerato, o pesato sotto le pene come sopra. Avvertendo ciascheduno a non contravenire, &c.

TASSA

TASSA.

ALAMANNO SALVIATI PRESIDENTE.

Colla quale dev' essere regolata l' esigenza delle Regaglie dovute al Castellano di Sinigaglia, come Capitano del Porto da tutti i Marinari, Mercanti, e Padroni di Barche, che vengono in porto colle Navi, Barche, e Bastimenti cariche dell' infrascritte specie di cose tanto in tempo di Fiera, quanto fra l' anno.

Ed affinchè la medesima nostra Tassa abbia ne' futuri tempi la dovuta, e pronta esecuzione, vogliamo, ed ordiniamo, che la Comunità di Sinigaglia, e suoi Deputati sieno tenuti dare al Castellano nota distinta di tutto quello, che assegnano aver ne' loro Bastimenti, e Navi, i Marinari, e Mercanti, e che trattengono di spedire a' medesimi la Bolletta di Sanità per la partenza de' suddetti Bastimenti, e Navi, se prima con Fede ch' esso Sig. Castellano, e Capitano del Porto, e del di lui Ministro non gli faccia costare d' avere interamente pagate le dette Ragaglie nella forma appunto, che essa Comunità pratica nell' esazione del suo Dazio.

A

Amandole in scorza a ragguaglio di una misura per cento fuori di Fiera, e mezza in tempo di Fiera.
Dette senza scorza a ragione di uno per cento fuori di Fiera, e mezzo in Fiera.
Anisi a ragione di uno per cento fuori di Fiera, e mezzo in Fiera.
Angurie a ragione di uno per cento fuori di Fiera, e mezzo in Fiera.
Anguille sfumate a ragione di uno per cento fuori di Fiera, e mezzo in Fiera.
Aringhe sei per Botte.

B

Bacalà a ragguaglio di uno per cento fuori di Fiera, e mezzo in Fiera. Ba-

Barilotti piccoli di legno a ragione di uno per cento come sopra.
Blasiccie a ragione di uno per cento come sopra.
Botte di Castagno num. 1. per Barca.
Botte di Abeto num. 1. per Barca.
Bottarghe a ragione di uno per cento come sopra.
Bordonali a ragione di uno per cento come sopra.
Brolla a ragione di uno per cento come sopra.
Buratelli salati a ragione di uno per cento come sopra.
Buratelli marinati a ragione di uno per cento come sopra.
Buratelli freschi lib. 15. per Burchio.

C

Caviale a ragione di uno per cento come sopra.
Castagne fresche a ragione di uno per cento come sopra.
Dette secche a ragione di uno per cento come sopra.
Cavoli a ragione di uno per cento come sopra
Canestri a ragione di uno per cento come sopra.
Cerchi di Botte a ragione di uno per cento come sopra.
Cerchi da mastelle a ragguaglio di uno per cento fuori di Fiera, e mezzo in Fiera.
Ceste a ragione di uno per cento come sopra.
Cestelle a ragione di uno per cento come sopra.
Cucchiarette di legno a ragione di uno per cento come sopra.
Comino a ragione di uno per cento come sopra.
Conche a ragione di uno per cento come sopra.
Conchette a ragione di uno per cento come sopra.
Crivelli a ragione di uno per cento come sopra.
Crivellette a ragione di uno per cento come sopra.

D

Doghe a ragione di uno per cento fuori di Fiera, e mezzo in Fiera.
Dogoni a ragione di uno per cento come sopra.

F

Fagiuoli a ragione di uno per cento come sopra.
Fascine num. 2. per cento.
Fascetti di legno num. 2. per cento.
Fichi secchi a ragione di uno per cento come sopra.

 For-

Formaggio salato a ragione di uno per cento fuori di Fiera, e mezzo in Fiera.
Formaggio Parmeggiano a ragione di uno per cento come sopra.
Detto nostrale a ragione di uno per cento come sopra.
Frutti d' ogni sorta a ragione di uno per cento come sopra.

G

Granate a ragione di uno per cento come sopra.
Granatelli a ragione di uno per cento come sopra.
Grigiole a ragione di uno per cento come sopra.

L

Legnami di tutte le sorti a ragione di uno per cento come sopra.
Legna da fuoco num. 4. pezzi per ogni passo due grossi, e due piccoli.
Legna piccola da fuoco una bracciata per passo.
Libani a ragione di uno per cento come sopra.
Limoni num. 12. per ogni Barca.

M

Maccaroncini, e Pasta di Puglia a ragione di uno per cento come sopra.
Majolica di Regno una Cesta, e dieci piatti fra tutti i Mercanti.
Majolica d' Urbania una Cesta fra tutti i Mercanti.
Mastelle a ragione di un per cento fuori di Fiera, e mezzo in Fiera.
Mastellette a ragione di uno per cento come sopra.
Mele a ragione di uno per cento come sopra.
Meloni a ragione di uno per cento come sopra.
Melarancie num. 25. per ogni Barca.
Mindole a ragione di uno per cento come sopra.
Moscinmano a ragione di uno per cento come sopra.
Mezzini a ragione di uno per cento come sopra.
Mezzi Morali a ragione di uno per cento come sopra.

N

Noci a ragione di uno per cento come sopra.

P

Pale di legno a ragione di uno per cento come sopra.

Palet-

Palette di legno a ragione di uno per cento come sopra.
Panieri a ragione di uno per cento fuori di Fiera, e mezzo in Fiera.
Pere a ragione di uno per cento come sopra.
Piodone a ragione di uno per cento come sopra.
Pignole a ragione di uno per cento come sopra.

R

Remi da navigare a ragione di uno per cento come sop.
Riso a ragione di uno per cento come sopra.

S

Sale a ragione di lib. 200. l' anno dall' Appaltatore.
Salmone a ragione di uno per cento come sopra.
Salume d' ogni sorta, a ragione di uno per cento come sop.
Sapone a ragione di uno per cento come sopra.
Sardelle un Bariletto per Barca.
Scope a ragione di uno per cento come sopra.
Scopette a ragione di uno per cento come sopra.
Scotano a ragione di uno per cento come sopra.
Scotanello a ragione di uno per cento come sopra.
Seppe ogni dieci migliara quattro mazzi.
Sessole a ragione di uno per cento fuori di Fiera, e mezzo in Fiera.
Sgarda a ragione di uno per cento come sopra.
Solfaroli cinque mazzetti per balla.
Silatelli a ragione di uno per cento come sopra.
Sguartaticle a ragione di uno per cento come sopra.
Stanghe da Calesse a ragione di uno per cento come sop.
Stoccofisso a ragione di uno per cento come sopra.
Stuore a ragione di uno per cento come sopra.
Stuoroli a ragione di uno per cento come sopra.
Subbj a ragione di uno per cento come sopra.
Sarache sei per Botte.

T

Tabacco lib. 25. per Barca, e queste si danno dall' Appaltatore, il quale in luogo di quelle contribuisce ogni anno scudi dieci.
Tarantello a ragione di uno per cento fuori di Fiera, e mezzo in Fiera.
Tartarughe vive in ogni tempo una ogni duecento.

 Tra-

Travi a ragione di uno per cento come sopra.
Tavole a ragione di uno per cento come sopra.
Tavoloni a ragione di uno per cento come sopra.

A. CARDINALIS ALBANUS.

L. SERGARDI DECANO.

Anno 172sei.

TASSA degli Alboraggi, e Mandati.

Tutti i Bastimenti di qualunque grandezza siano pagono - - - - - - - baj.	20.
Cioè alla Dogana - - - - - -	05.
Al Dazio de' Colli - - - - -	05.
Alla Comunità - - - - - - -	10.
Per i Mandati delle Mercanzie - -	05.
Ogni Passaggiero paga - - - -	01.

TASSA del Dazio del Ferro.

Scudi 2. il miliaro Ferro greggio, e lavorato.
— 1. il miliaro Ferro vecchio.

Per il Dazio del Piombo.

Scudi 2. il miliaro per il Piombo greggio.
— 4. il miliaro per il Piombo lavorato.

Per il Dazio di Cera.

Baj. 4. e mez. per libra la Cera.
Il 12. per cento la Carta, e Rosolj.

Per i Dazj de' Panni, e Seta.

Scudi 1. per ogni pezza di Panno ordinario.
Il 25. per cento nelle Calancà, Sete, ec.

TASSA del Tendato.

Per ogni braccio di canna ne' siti occupati dalle Botteghe o Posti baj. 25.

TASSA per l' Estrazione.

Per ogni Carro di Mercanzie, che sarà estratto da Sinigaglia, e suo Territorio - - -	baj. 20.
Per ogni Strascino carico di Mercanzie	baj. 20.
Per ogni Carro carico di grascie di proprietà de' Forastieri, eccetto la legna, fascine, e Carbone - - - - - - -	baj. 10.
Per ogni soma di Mercanzie - -	baj. 05.
Per ogni Somella di libre cinquanta -	baj. 02. e m.

Si avverte, che con Editto dell' Emo Sig. Cardinale Livizzani Pro-Presidente dello Stato d' Urbino spedito il dì 30. Giugno 1785. resta abollita la Gabella, baj. 7., e mezzo, alla quale erano soggetti i Calessi Coperti, Carrozze, ed altri Legni a quattro Rote per togliere gli Aggravj, ed i Disordini, a quali erano soggetti i Forastieri nel partire.

TASSA della Pesa Pubblica.

L' Appaltator della Pesa, a cui spetta il Dritto Privativo di pesare, esigge
Per ogni cento libre - - - baj. uno.

Per i generi fini come Seta, Endaco, Coralli, Garofani, Canella, Osso di Balena, ed altro per cento baj. 10.

TASSA della Dogana.

In vigore di due Decisioni emanatesi dal Supremo Tribunale della Piena Camera la prima nella Ponenza dell' Emo Maffei allora Decano, e la seconda di Monsig. de Pretis a favore dell' Illustrissima Comunità di Sinigaglia si dovrà osservare il seguente Bando emanatosi dopo la Devoluzione del Ducato d' Urbino alla Santa Sede, e stampatosi in Urbino li 12. Settembre 1643. essendo l' Emo Sig. Cardinal Gabrielli Collegato della Legazione di Urbino.

BANDO, e PROVISIONE per la Dogana di Sinigaglia colla Tassa di quello si dovrà pagare per le robbe, che in essa Dogana, Città, suo Distretto s' introdurranno per la medesima Dogana, e per lo Spedizioniero.

PRimieramenre qualsivoglia persona, tanto mercante, quanto di altra condizione, che condurrà, ovvero farà condurre o gli saranno inviate nella Piazza di Sinigaglia, o suo Distretto, Robbe di qualsivoglia sorta per Mare, o per Terra sia obbligato fermare, o far fermare dette robbe in Dogana, e darle in nota al Doganiere, che sarà pro tempore, e di pagare la Dogana di tutte le robbe, e mercanzie, conforme all' appresso Tassa, ed oltre detto pagamento di Dogana siano tenuti pagare lo Spaccio di tutte le Mercanzie, che si mandaranno fuori di Città, tanto per mare, quanto per terra, e che effettivamente non resteranno per uso, e benefizio di detta Città, restando solo esente dal pagamento di detto spaccio quella Mercanzia, che servirà in uso, e beneficio di detta Città come sopra, sotto pena a chi contraverrà di scudi 25. d' oro, e perdita delle robbe d' applicarsi per la metà alla R. C. A., un quarto al Doganiere, e l' altro da dividersi fra l' Accusatore, ed Esecutori.

Item nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia possa nè per Mare, nè per Terra in qualsivoglia luogo in alcun modo caricare nè far caricare robbe di sorta alcuna senza espressa licenza del Doganiere sotto la suddetta pena d' applicarsi come sopra.

Innoltre se saranno indirizzate robbe di qualsivoglia sorta a Persone particolari sì nella Città di Sinigaglia, come nel suo Distretto, volendole porre in Dogana, sia tenuto il Doganiere, che sarà pro tempore, consegnare il Magazzino, o altro luogo di Dogana atto a conservare simili mercanzie, acciò si possa riporre, pagando quello che si deve, come qui sotto.

Che venendo a Mercanti, e ad altre Persone alcuna quantità di robe, che non volessero porre in Dogana, nè in altro luogo, ma in quell' istante metterle in Barca, ovvero scaricarle nella riva del Porto, o metterle nelli Magazzini, o Botteghe nella Città, ovvero nel Porto, come da una Barca metterla in un' altra sieno obbligati pagare la Dogana nel medesimo modo secondo la seguente Tassa.

Che il Doganiere possa, e debba eleggere sei Bastasi, i quali siano tenuti, ed obbligati di scaricare, e caricare le Mercanzie di detta Dogana, e di quello che guadagneranno debbano pagare il dieci per cento alla Reverenda Camera Apostolica.

Che nessuna Persona come sopra possa ricevere nè spedire robbe di sorta alcuna eccetto il Doganiere, che sarà pro tempore approvato, ed accordato colla R. C. A. in principio dell' anno.

TASSA delle Mercedi della Dogana.

Cori non conci mezzo grosso per Balla di pezzi dieci.
Vallonea due grossi il migliaro.
Foglia due grossi il migliaro.
Ferro due grossi il migliaro. Di Scotono due grossi il migl.
Stracci due grossi il migliaro. Altre

Altre robbe di qualſivoglia ſorta mezzo groſſo per Balla, o Collo da ſoma.

TASSA delle Mercedi dello Spedizioniero.

Per ſpedizione de' Cori non conci mezzo groſſo per balla.
Di Vallonea due groſſi il migliaro.
Di Foglia due groſſi il migliaro.
Di ferro quattro groſſi il migliaro.
Di Scotono due groſſi il migliaro.
Di Stracci due groſſi il migliaro.
Di altre robbe di qualſivoglia ſorta un groſſo per Balla, o Collo da ſoma.
Dato nel Palazzo Apoſtolico d'Urbino li 12. Sett. 1643.

IL CARD. GABRIELLI COLLEG.

Giulio Papetti Segret. di Giuſtizia.

CAPITOLI

Che ſi oſſervano nel Tribunale del Conſolato di Sinigaglia ſecondo la riforma fattane dall' Eminentiſſimo SALVIATI li 16. Maggio 1718.

DEſiderando Noi, che coteſta Fiera della Maddalena cammini con miglior ordine poſſibile, e con piena ſoddisfazione de' Mercanti, che alla medeſima concorrono, abbiamo creduto eſpediente di ſpiegare più chiaramente tal uno de' Capitoli del Conſolato ultimamente eretto, e d' aggiungere ancora qualche altra proviſione. Confermiamo pertanto, e riſpettivamente rinoviamo i ſuddetti Capitoli colle ſeguenti Dichiarazioni.

I. Che il Tribunale già eretto col nome di Conſolato ſia compoſto del Luogotenente pro tempore, d' un Gentiluomo di Conſiglio, e d' un Dottore della ſteſſa Città di Sinigaglia, ovvero della Legazione, e di due Mercanti ambedue dello Stato Eccleſiaſtico, riſerbando a Noi la nomina di detti quattro Giudici, cioè del Gentiluomo, del Dottore, e dei due Mercanti, nota de' quali ſi manderà in tempo opportuno, cioè nel meſe di Maggio. E queſti Conſoli da Noi eletti dovranno dare nella prima Adunanza il giuramento ſolito *de bene, & fideliter exercendo, de obſervando præſentia Capitula, & de ſe abſtinendo a muneribus, &c. in manibus Cancellarii* avanti l' Uditore, o in ſua aſſenza del Luogotenente. Circa la precedenza nell' atto, che ſarà radunato il Tribunale, ſederà in primo luogo il Luogotenente, poi il Dottore, in terzo luogo il Gentiluomo, e nell' ultimo luogo i due Mercanti.

II. Dovranno i Giudici, e Conſoli nominati radunarſi ogni giorno della Fiera nella Reſidenza del Luogotenente due ore la mattina prima di mezzo giorno, ed il dopo pranzo due ore avanti il tramontar del Sole, e ſe nel tempo, che non è adunato il Tribunale, naſce fra Mercanti qualche incidente, che aveſſe biſogno d' iſtantanea proviſione, come ſarebbe l' arreſto di Perſone, o Sequeſtro di robbe, ciò s' ordinarà dal Luogotenente colla riſerva del Giudizio ulteriore all' adunanza de' Conſoli.

III. I ſuddetti Conſoli come ſopra congregati, cioè due di eſſi col Luogotenente, ovvero col Dottore in mancanza del Luogotenente ſuddetto formaranno il Tribunale, e durante la Fiera nella Reſidenza avranno la facoltà, ed autorità di decidere ſecondo che loro parerà doverſi col loro voto deciſivo brevemente, e ſommariamente, atteſa la ſola verità del fatto, ed all' uſo de' Fori Mercantili, qualunque differenza, cauſa, lite nata tra Mercanti, e Negozianti in occaſione di qualche Negozio contratto, ed intereſſe ſtabilito in detta Fiera, oppure riſguardando la Fiera medeſima.

IV. La Deciſione delle Cauſe ſuddette da farſi dal detto Tribunale dovrà ſempre farſi colla pluralità de' voti de' ſuddetti intervenienti, ed il Luogotenente dovrà aſſiſtere coll' autorità del proprio Ufficio per l' eſecuzione della

della risoluzione presa con spedire Mandato, e fare ogn' altro atto giuridico, e necessario per l' esecuzione della Sentenza.

V. In caso d' uguaglianza de' voti, prevaglia il sentimento del quale sarà il Luogotenente, o il Dottore, quando sarà in suo luogo.

VI. Dalle Sentenze del detto Tribunale per qualunque somma si tratti sotto qualsisia pretesto, causa, o ragione anche per titolo di Privilegio competente, non dovrà dai suddetti Giudici di Fiera ammettersi l' Appellazione all' effetto suspensivo, ma solamente all' effetto devolutivo, ed a questo effetto parimenti dovrà ammettersi in quei casi solamente nei quali di ragione si ammette l' Appellazione, ma non in altri casi, non intendendosi nel presente Capitolo d' ampliare la facoltà d' appellare, o ammettere l' Appellazione anche all' effetto devolutivo solamente, ma piuttosto restringere l' abuso massime nelle Cause tra Negozianti, e Negozianti in Fiera.

VII. E perchè talvolta suol essere necessario per decidere la controversia a farsi la ricognizione delle Mercanzie, sopra le quali cade la differenza, che volgarmente si dice accesso, s' ordina, che occorrendo farsi tali accessi, questi debbano esser fatti solamente dai Consoli Mercanti, se essi saranno intendenti di quella sorta di Mercanzia, della quale si tratterà, altrimenti da due Periti intendenti di simile Mercanzia da esiggersi dal Tribunale.

VIII. Agli accessi dovranno intervenire soli due Consoli, oppure con essi ancora due Periti eletti per riconoscere la Mercanzia, della quale si tratta, o volendo accedere tutti i Consoli, o che le Parti ne facessero istanza, ciò facciasi in altre ore, che in quelle destinate ad adunarsi il Tribunale, come al Capitolo secondo, e con questi dovrà ancora portarsi il Cancelliere, o sia Notajo Ordinario del Luogotenente pro tempore, e riconosciuta la Mercanzia dovrà da esso Notajo scriversi, ed annotarsi quello che sarà necessario, e ciò che deporranno i Periti, e per tal atto di accesso non dovrà pagarsi di più di uno scudo Ducale da ripartirsi egualmente fra i detti Con-

Consoli e Notajo, quando però il valore della Mercanzia circa della quale sarà vertenza non passarà la somma del valore di scudi cento Romani; Che se poi passerà tal somma fino a qualunque si pagarà per onorario uno scudo Romano da ripartirsi come sopra.

IX. Se poi in occasione di tali accessi, e per riconoscere le Mercanzie sopra le quali cadranno le differenze occorresse dal Notajo o Cancelliere farsi qualche straordinaria fatica di scrivere, e notare ciò che sarà necessario, in tal caso al medesimo Notajo dovrà pagarsi di più la conveniente mercede a ragione di carta, o Scrittura secondo le Tasse, o ad arbitrio de' Consoli.

X. E perchè è nostra intenzione, come si è detto, ovviare alla lunghezza delle liti, e sapendo Noi benissimo che a ciò principalmente contribuisce il modo d' ammettere le prove giuridiche, ordiniamo perciò, che per le prove si proceda coll' ordine seguente, cioè:

XI. Che in primo luogo per provare in simili Giudizj, venga ammesso il libro del Sensale, se però il contratto sarà immediatamente notato al di lui libro, poichè se fosse notato dopo introdotta la lite, non dovrà attendersi il detto, o scritto del Sensale, che per puro Testimonio, siccome non dovrà darsi l' intiera Fede al libro, o detto di quei Sensali, che non saranno Legali, cioè approvati legittimamento per tale esercizio, e descritti nel Ruolo de' pubblici Sensali.

XII. In secondo luogo tra le prove dovrà considerarsi il detto delle medesime Parti, che avranno la lite, o differenza, e tale detto per concordia o esposizione del fatto, dovrà dal Notajo, o Cancelliere ridursi in iscritto, e quando possa combinarsi la verità del fatto; secondo quello dovranno i Consoli prendere le loro Risoluzioni.

XIII. Finalmente il detto de' Testimonj indotti, che siano dalle Parti dovrà attendersi per prova da' Consoli, e dovranno i Testimonj indotti sentirsi dai Consoli, assenti però le Parti, senza formalità alcuna d' interrogatorj, o altre Solennità, ma riceversi il loro detto col solo giuramento da darsi loro dallo stesso Notajo, il quale successivamente dovrà per ogni buon fine ridurre in iscritto il

il detto de' medeſimi Teſtimonj, ed a quello in tale maniera ſcritto, e ricevuto dovrà preſtarſi piena Fede per decidere ogni differenza.

XIV. E perchè può darſi il caſo, che le Parti litiganti non concordando tra eſſe il fatto nella prima comparſa avanti i Conſoli addimandino il tempo a verificarlo, ed approvare per mezzo de' Teſtimonj, per non dare occaſione ſotto tale preteſto di procurare la lunghezza alla Spedizione delle Cauſe, ordiniamo, che ogni qualvolta le Parti addimandaſſero il termine ad indurre Teſtimonj, oppure a provare, debba ſolamente concederſegli, ſe l' Iſtanza ſarà fatta nell' Udienza della mattina ſino all' Udienza dell' iſteſſa ſera, e ſe ſarà nell' Udienza della ſera ſino all' altra della mattina immediatamente ſeguente, e tale conceſſione dovrà ſempre farſi colla comminatoria del Niſi, di modo che ſe nel termine aſſegnato la Parte, che lo ha ottenuto foſſe contumace, o non deduceſſe prova ſufficiente, la Cauſa s' intenda ſpedita ſino dalla prima iſtanza, nella quale fu il termine aſſegnato per quella parte, che in quella avrà dedotto migliori ragioni.

XV. Eſſendo la noſtra mente non ſolo di provedere ai pregiudizj, che derivano ai Mercanti, e Negozianti in Fiera di Sinigaglia per la lunghezza de' litigj, ma altresì di riparare a' danni, che i medeſimi poteſſero riſentire per li diſpendj, ed aggravj di ſpeſe, che occorreſſero per tali littigj, ordiniamo, che quando la Cauſa non paſſa la ſomma di ſcudi cinque non abbiano le ſportule alcun vigore. Per le Cauſe poi, che oltrepaſſano detta ſomma quando arrivi a ſcudi venti Romani ſi debbano pagare per la ſpedizione paoli ſei da ripartirſi egualmente tra i Conſoli, e Luogotenente, ed un ſolo paolo al Notajo Cancelliere. Se poi il valore del Contratto, o Mercanzia, ſopra la quale cadrà la differenza, paſſarà la detta ſomma, ma non ſarà maggiore di ſcudi cento Romani, debbano pagarſi ſolamente paoli dodici da ripartirſi fra il Luogotenente, e i Conſoli, che avranno giudicato, ed il Notajo non poſſa avere per tale Spedizione più di tre paoli, compreſo l' importo del Mandato, che avrà ſpedito, il quale dovrà ſottoſcriverſi dal Luogotenente, ed almeno da due Conſoli, e di più ſi pagarà al Notajo la Scrittura, che avrà fatta la ſola mercede a ragione di Scrittura un tanto per Carta ad arbitrio de' medeſimi Conſoli. Se finalmente il valore del Contratto, o Mercanzia dedotta in controverſia paſſarà la detta ſomma di ſcudi 100. Romani, a qualunque ſomma aſcenda, l' onorario della Spedizione dovrà duplicarſi, e ripartirſi come ſopra, &c. pagandoſi al Notajo la Scrittura, ſempre a ragione di Scrittura, come ſi è di ſopra ſtabilito.

Proibendo onninamente l' eſiggere altra mercede ſotto qualſiſſia preteſto, o titolo di ſportola, capoſoldo, o altro qualunque, &c.

E per contribuire quanto a Noi è poſſibile al vantaggio de' Mercanti, e Negozianti, vogliamo che ſia loro permeſſo il poter comparire avanti i Conſoli ſuddetti in occaſione de' motivati litigj da ſe ſoli ſenza intervento de' Procuratori, o Curiali, i quali però ſe voleſſero condurſi dalle Parti non ſarà loro vietato, ma in tal caſo non potranno pretendere tali Procuratori di più della metà di quello, che ſi è ſtabilito pe' Conſoli, cioè ſe queſti avranno paoli ſei, dovranno al Procuratore darſi paoli tre, ſe l' Onorario de' Giudici ſarà di paoli dodici, quello del Procuratore non dovrà eſſer maggiore di paoli ſei, e così dovrà regolarſi proporzionatamente in tutte le altre Cauſe, ordinando però a Procuratori in caſo, che interviſſero d' aſtenerſi da ogni protrazione di tali Giudizj, volendo noi onninamente che ſi proceda *de bono, & æque, de plano* ſommariamente, e ſi giudichi ſenza alcuna formalità, ma atteſa la pura verità del fatto.

TAS-

TASSA

Da osservarsi dal Cancelliere del Consolato.

PEr ogni Instanza, Risposta che si registra nei Brolliardi - baj. 05.
Essendo l' Instanze, o Risposta lunga più Fogli per ogni carta - baj. 10.
Per ogni prodotta di Polliza, Scrittura privata, o documento - baj. 10.
Per Esame di Testimonio indotto dalle Parti baj 20.
Per Relazioni di Trombetta, e Ballivo ne' Giudizj alla Colonna per ogni Giuramento baj. 10.
Per Deposito di Gioje, Merci, denaro, ed altro - - - - - - baj. 20.
Per Copia Pubblica di Polliza, il di cui Originale si restituisce a Collitiganti - - - - - - baj. 10.
Per il Rogito del Proservato, che si prende nelle Cause di rilievo baj. 10.
Per aperizione di Proservato, e Decreto - - - - - baj. 10.
Per Spedizione di Mandato - - baj. 10.
Per ogni Lettera Sussidiale - - baj. 20.
Per Relazione di Mandato eseguito personalmente, o realmente - baj. 10.
Per Rilascio del Debitore, o del Pegno - - - - baj. 10.

Per Relazione del Trombetta di qualche subasta - - - baj. 10.
Per ogni Sequestro, Disdetta, o Precetto - - - - baj. 10.
Per Bissazione di qualche magazzeno compreso accesso, e Rogito baj. 60.
Per Aperizione di Magazzeno, o Cassa chiusa, o già bissata baj. 30.
Occorrendo fare Descrizione, o Inventario di Merci per ogni Carta baj. 5.
Per Copia Pubblica di Sentenza, o Decreto deffinitivo - - baj. 30.
Per Copia pubblica d' Atti, o Scritture voluminose per ogni carta baj. 20.

Non sarà più lecito al Cancelliere di prendere la Sportula in ogni Causa a proporzione della somma, cioè la metà di quello percepisce il Curiale, come prescrivono i Capitoli, i quali in questa parte vengono riformati.

Dandosi il caso di dovere il Cancelliere fare qualche Atto, o fatica laboriosa non espressa nella presente Tassa, sarà in arbitrio de' Signori Giudici di fissargli una congrua, ed onesta mercede proporzionata alla sua fatica.